



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ALLEGATO 1

BANDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 9 DEL 9 DICEMBRE 2025, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE DA PARTE DI ODV E APS ED ENTI A PREVALENZA DI VOLONTARIATO.

SOMMARIO

Capo I Oggetto e risorse finanziarie	4
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Risorse finanziarie	4
Capo II Soggetti ammissibili al contributo	4
Art. 3 Soggetti richiedenti	4
Art. 4 Requisiti	4
Art. 5 Permanenza dell'iscrizione all'elenco provinciale	4
Art. 6 Soggetti richiedenti in attesa di iscrizione all'elenco provinciale	5
Capo III Partenariato	5
Art. 7 Definizione di partenariato	5
Art. 8 Indicazione dei partner	5
Art. 9 Esclusione dei partner	5
Capo IV Proposte progettuali ammissibili	5
Art. 10 Classi di attività ammissibili	5
Art. 11 Accreditalamento	6
Capo V Delle domande	6
Art. 12 Presentazione della domanda	6
Art. 13 Finestre temporali	6
Art. 14 Domicilio digitale	7
Capo VI Domande di contributo	7
Art. 15 Contenuto della domanda e suoi allegati	7
Art. 16 Requisiti tecnici della documentazione	7
Art. 17 Marca da Bollo	7
Capo VII Irricevibilità e inammissibilità della domanda	8
Art. 18 Cause di irricevibilità e inammissibilità	8
Capo VIII Avvio, termine e durata delle attività progettuali	8

Art. 19 Avvio delle attività	8
Art. 20 Durata delle attività progettuali	8
Art. 21 Comunicazioni inerenti alle attività	8
Art. 22 Proroga delle attività progettuali	9
Art. 23 Calcolo della durata	9
Capo IX Concorso di finanziamenti sulle attività del medesimo progetto	9
Art. 24 Cumulabilità	9
Art. 25 Dichiarazione di altre agevolazioni	9
Capo X Valutazione delle proposte, approvazione della graduatoria e concessione del contributo	9
Art. 26 Indicatori di valutazione	9
Art. 27 Verifica di idoneità	12
Art. 28 Valutazione dei criteri	12
Art. 29 Riduzione dei costi	12
Art. 30 Approvazione della graduatoria e concessione del contributo	12
Art. 31 Criteri di precedenza	13
Art. 32 Notifica della concessione del contributo	13
Capo XI Ammontare del contributo e criteri di ripartizione	13
Art. 33 Calcolo del contributo e compartecipazione	13
Art. 34 Importo massimo e minimo del contributo	13
Art. 35 Riparto delle risorse	14
Art. 36 Assegnazione delle risorse	14
Art. 37 Utilizzo delle risorse disponibili	14
Capo XII Spese	15
Art. 38 Spese ammissibili	15
Art. 39 Piano finanziario	15
Art. 40 Dettaglio macrovoci di spesa	15
Art. 41 Pertinenza delle spese	16
Art. 42 Spese non ammissibili	16
Capo XIII Obblighi	17
Art. 43 Obblighi del soggetto attuatore	17
Capo XIV Variazioni	18
Art. 44 Variazioni al cronoprogramma	18
Art. 45 Variazioni al piano finanziario	18
Art. 46 Approvazione delle variazioni	18
Capo XV Erogazione contributo	18
Art. 47 Modalità di erogazione del contributo	18
Art. 48 Presentazione delle domande di tranches e di rendicontazione	20
Art. 49 Modalità di rendicontazione finale	20
Art. 50 Calcolo del saldo finale del contributo	20
Capo XVI Auto-Monitoraggio, controlli e valutazione d'impatto	20
Art. 51 Auto-monitoraggio	20

Art. 52 Controlli da parte della struttura competente	20
Art. 53 Valutazione d'impatto	21
Capo XVII Decadenza del contributo e sanzioni	21
Art. 54 Decadenza dal contributo	21
Art. 55 Restituzione delle somme	21
Capo XVIII Disposizioni finali	21
Art. 56 Riapertura termini	21
Art. 57 Informazioni e contatti	21
Art. 58 Pubblicazione degli atti	22

Capo I Oggetto e risorse finanziarie

Art. 1 Oggetto

Il presente Bando disciplina, per il periodo a decorrere dalla data di approvazione dello stesso e fino al 31 dicembre 2028, la concessione di contributi in attuazione dell'articolo 9 della Legge provinciale 9 dicembre 2025, n. 9 (di seguito legge provinciale sul volontariato) per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, finalizzate al perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte mediante l'apporto prevalente dei volontari delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri enti a prevalenza di volontariato.

Art. 2 Risorse finanziarie

L'importo totale complessivo delle risorse finanziarie a disposizione per gli interventi da finanziare in base al presente bando ammonta a euro 1.497.000,00; di cui 159.000,00 volti a finanziare l'eventuale proroga dal 1° ottobre al 31 dicembre 2028.

Capo II Soggetti ammissibili al contributo

Art. 3 Soggetti richiedenti

Possono presentare domanda di contributo, secondo le modalità e i termini stabiliti all'articolo 13, i seguenti soggetti denominati "Soggetti richiedenti":

- a) Organizzazioni di volontariato (ODV) o associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nella sezione di cui alla lett. a), c. 2 dell'articolo 3, della Legge provinciale sul volontariato;
- b) Enti con prevalenza di volontariato associato iscritti nella specifica sottosezione di cui alla lett. b), c. 2, dell'articolo 3 della Legge provinciale sul volontariato;
- c) Forme associative, anche temporanee, di Enti di cui alla lettera a) e b).

In caso di partecipazione in forma associativa temporanea il soggetto richiedente è rappresentato nei confronti della Provincia dal soggetto capofila in tutti i suoi rapporti amministrativi, organizzativi, finanziari e contabili inerenti il presente Bando. Qualora, al momento della presentazione della domanda, non sia stato ancora conferito il mandato speciale al soggetto capofila, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti alla forma associativa e il mandato deve essere conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 4 Requisiti

I soggetti richiedenti devono avere sede legale o secondaria nel territorio provinciale da almeno 1 anno. Nel caso di partecipazione tramite forma associata, anche temporanea, tale requisito deve essere posseduto almeno dal capofila.

Art. 5 Permanenza dell'iscrizione all'elenco provinciale

L'ente richiedente, secondo quanto previsto all'art. 3, deve essere iscritto all'elenco previsto dall'art. 3 della Legge provinciale sul volontariato (di seguito elenco provinciale) per l'intero periodo di realizzazione dell'attività agevolata.

Art. 6 Soggetti richiedenti in attesa di iscrizione all'elenco provinciale

Possono presentare domanda di contributo, secondo le modalità e i termini stabiliti dai presenti criteri, anche i soggetti richiedenti non iscritti all'elenco provinciale purché, alla data di presentazione della domanda di contributo, abbiano presentato, secondo le specifiche modalità previste dai criteri attuativi dell'art. 3 della legge provinciale sul volontariato, istanza di iscrizione. La concessione del contributo è subordinata all'iscrizione dell'ente richiedente all'elenco provinciale.

Capo III Partenariato

Art. 7 Definizione di partenariato

Il soggetto richiedente può costituire un partenariato gratuito con soggetti privati o pubblici. In questo caso, la Provincia intrattiene ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il soggetto richiedente.

Art. 8 Indicazione dei partner

In presenza di partner, nella domanda di contributo, dovranno essere indicati i soggetti coinvolti, i rapporti organizzativi, i ruoli assunti e la parte di attività progettuale che sarà svolta da ciascuno.

Art. 9 Esclusione dei partner

Non sono considerati partner, ai fini di questo Bando, i soggetti che si limitano a condividere o patrocinare le attività o che partecipano in qualità di fornitori di beni e servizi.

Capo IV Proposte progettuali ammissibili

Art. 10 Classi di attività ammissibili

Sono ammissibili le proposte progettuali che, attraverso l'apporto dei volontari, concorrono alla realizzazione di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 9 della Legge provinciale n. 9 del 2025 e che sono riconducibili alle seguenti classi di attività:

a) Realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

Comprende progetti che realizzano attività solidaristiche rivolte alla comunità, finalizzate a rispondere ai bisogni delle persone, favorire la partecipazione e l'accessibilità a servizi e cure, rafforzare le reti territoriali e promuovere la coesione sociale.

Rientrano in questa classe di attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di prossimità;
- interventi di supporto relazionale;
- iniziative di inclusione sociale e per il contrasto a forme di povertà;
- attività di accompagnamento e sostegno alle persone e alle famiglie;
- percorsi di auto-aiuto;
- sviluppo di reti di solidarietà territoriale.

b) Realizzazione di progetti in particolari ambiti di interesse.

Comprende progetti volti a favorire la partecipazione sociale, lo scambio

intergenerazionale o prevenire l'insorgere di fragilità.

Rientrano in questa classe di attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la diffusione di stili di vita sani e l'attenzione ai principali determinanti della salute;
- l'invecchiamento attivo;
- la promozione della pratica sportiva;

c) Realizzazione di progetti per la valorizzazione del volontariato nelle sue varie espressioni.

Comprende progetti volti a promuovere, qualificare e sviluppare il volontariato quale forma di partecipazione responsabile alla vita della comunità e strumento di perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Rientrano in questa classe di attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- formazione dei volontari e percorsi di sviluppo delle loro competenze;
- volontariato giovanile;
- iniziative di informazione, sensibilizzazione e promozione della cultura del volontariato;
- iniziative finalizzate a valorizzare il contributo sociale del volontariato, anche mediante attività di monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati e dell'impatto generato sulle comunità;
- volontariato aziendale o d'impresa a sostegno degli enti del Terzo settore.

Art. 11 Accredитamento

Qualora l'oggetto del progetto ammesso al finanziamento si configuri come un'intervento socio-assistenziale previsto dall'art. 31 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) è richiesto l'accreditamento ai sensi dell'art. 20 della medesima Legge provinciale e del Decreto del Presidente della Provincia di data 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.

Non è richiesto l'accreditamento se la durata di tali progetti non è superiore a 12 mesi, secondo quanto previsto dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024.

Capo V Delle domande

Art. 12 Presentazione della domanda

La domanda di contributo è presentata telematicamente dal rappresentante legale dell'ente richiedente, o suo delegato, a pena di irricevibilità, mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. Tutta la documentazione dev'essere sottoscritta mediante firma digitale. In caso di sottoscrizione con firma autografa, dev'essere allegata la carta d'identità del rappresentante legale dell'ente richiedente, o suo delegato. Ciascun ente richiedente può presentare una sola domanda di contributo che può prevedere una proposta per ciascuna delle classi di attività previste all'art. 10.

Art. 13 Finestre temporali

Per le classi di attività a), b) e c) di cui all'art. 10, la domanda di contributo, a pena di

irricevibilità, deve essere trasmessa corredata dell'intera documentazione richiesta dal presente Bando entro una finestra temporale di 30 (trenta) giorni, calcolati a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Bando sul sito web istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

In considerazione della minor durata delle attività progettuali afferenti alla classe c) di cui all'art. 10, è fissata una seconda finestra temporale per la presentazione delle istanze, avente una durata di 30 giorni, trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza della prima finestra.

Art. 14 Domicilio digitale

Nella domanda, il soggetto richiedente il contributo deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o della forma associativa che rappresenta, quale domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 47 c.c., al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti al presente bando.

Capo VI Domande di contributo

Art. 15 Contenuto della domanda e suoi allegati

La domanda di contributo dovrà contenere necessariamente:

- i dati della persona fisica che presenta la domanda ai sensi dell'art. 12, nonché i dati del soggetto richiedente di cui all'art. 3;
- eventuale comunicazione di avvio dell'attività ai sensi dell'art. 19, qualora il progetto risulti essere già avviato alla data di presentazione domanda;
- l'eventuale indicazione degli estremi della marca da bollo (se l'ente non è esente);

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, da predisporre secondo gli appositi modelli approvati dalla Provincia:

- a) **relazione illustrativa delle attività oggetto di implementazione**, con indicazione del relativo cronoprogramma di attuazione;
- b) **piano finanziario**, che evidenzia le entrate e le uscite correlate all'implementazione delle attività contenute nella relazione illustrativa, secondo la classificazione di cui all'art. 39
- c) **dichiarazione** ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% sui contributi ai sensi dell'art 28 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

Art. 16 Requisiti tecnici della documentazione

La documentazione trasmessa alla Provincia dev'essere in uno dei formati ammessi (PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE, EML) e deve avere dimensioni gestibili dal punto di vista tecnologico e/o infrastrutturale dalle caselle PEC istituzionali o dalla piattaforma digitale "Stanza del cittadino". Non è ammessa la trasmissione di file contenuti in cartelle compresse e/o mediante l'invio di collegamenti a qualunque tipo di cartelle contenute in archivi digitali (*cloud*).

Art. 17 Marca da Bollo

Se il richiedente non è iscritto al RUNTS, o comunque non è esente ad altro titolo dall'imposta di bollo, dovrà indicare l'identificativo della marca da bollo, la data, l'ora di emissione e l'importo. La marca da bollo dovrà essere destinata esclusivamente alla presentazione della domanda in questione. Il contrassegno dovrà essere applicato sulla

copia della domanda di contributo, una volta stampata, annullandolo con la sigla o altra procedura di annullamento; la copia della domanda munita di contrassegno dovrà essere conservata almeno per cinque anni per eventuali controlli.

Capo VII Irricevibilità e inammissibilità della domanda

Art. 18 Cause di irricevibilità e inammissibilità

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono:

- **irricevibili** le domande che sono presentate:
 - a) fuori dalle finestre temporali previste dal presente Bando;
 - b) sprovvista di sottoscrizione (digitale o autografa) ai sensi dell'art. 12;
 - c) secondo modalità diverse da quelle previste dal presente Bando;
 - d) da un ente non rientrante tra gli enti beneficiari come individuati in precedenza.
- **inammissibili** le domande che:
 - i) riguardano attività già finanziate da altri enti pubblici o privati a copertura dell'intera spesa;
 - ii) sono prive della relazione illustrativa e del piano finanziario di cui all'art. 15.

Le eventuali irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo sono notificate al domicilio digitale speciale dell'ente.

Capo VIII Avvio, termine e durata delle attività progettuali

Art. 19 Avvio delle attività

Le attività progettuali possono essere avviate, in attesa del completamento delle procedure previste al Capo X, dalla data di approvazione del presente Bando, sotto la responsabilità dell'ente richiedente.

Le attività devono essere avviate entro 1 mese dalla data della notifica della concessione del contributo; entro il medesimo termine ne deve essere data comunicazione alla struttura competente, a pena di decadenza del contributo, con le modalità previste dall'articolo 22.

Art. 20 Durata delle attività progettuali

Al fine del contributo le attività progettuali delle classi a) e b) dovranno avere una durata tale da concludersi il 30 settembre 2028, fatto salvo quanto previsto all'art. 22.

Le attività progettuali delle classi c), dovranno avere una durata tale da concludersi:

- il 30 novembre 2027 con riferimento alla prima finestra temporale;
- il 30 settembre 2028 con riferimento alla seconda finestra temporale, fatto salvo quanto previsto all'art. 22.

Art. 21 Comunicazioni inerenti alle attività

Le comunicazioni di avvio delle attività e l'eventuale richiesta di proroga, debitamente sottoscritte a pena di irricevibilità della comunicazione, con firma autografa o firma digitale, devono essere inviate tassativamente dal proprio domicilio digitale all'indirizzo

di posta elettronica serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, allegando l'apposito modulo approvato dalla Provincia, pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 22 Proroga delle attività progettuali

Le attività progettuali agevolate, al raggiungimento del termine previsto all'art. 20 potranno essere prorogate, su richiesta dell'ente attuatore, con le modalità previste all'art. 21, per un periodo massimo di 3 mesi.

Art. 23 Calcolo della durata

Ai fini del calcolo della durata delle attività progettuali non rilevano i periodi dedicati alla progettazione e alla rendicontazione.

Capo IX Concorso di finanziamenti sulle attività del medesimo progetto

Art. 24 Cumulabilità

È ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività a copertura parziale delle spese, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività progettuali.

Art. 25 Dichiarazione di altre agevolazioni

In caso di ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto attuatore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Capo X Valutazione delle proposte, approvazione della graduatoria e concessione del contributo

Art. 26 Indicatori di valutazione

Previa verifica di ammissibilità della domanda, la struttura provinciale competente in materia di volontariato valuta la qualità delle proposte e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli indicatori riportati nella seguente tabella:

- A) Appropriately dell'Ente
- B) Azioni programmate
- C) Impatto, valutazione e monitoraggio
- D) Piano finanziario

A) Appropriately dell'Ente	
INDICATORI DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
Coerenza statutaria dell'ente con le finalità del Bando - sì, è coerente (10 punti) - no, non è coerente (0 punti)	10

Esperienza maturata dall'ente proponente nel territorio provinciale - 5 anni (5 punti) - 4 anni (4 punti) - 3 anni (3 punti) - 2 anni (2 punti) - 1 anno (1 punto) - 0 anni (0 punti) <i>*arrotondamento per difetto.</i>	5
Capacità di coinvolgimento attivo di partners senza scopo di lucro per la realizzazione della proposta progettuale - più di 5 partners (6 punti) - fino a 5 partners (5 punti) - fino 3 partners (3 punti) - nessun partner (0 punti)	6
Capacità di operare ordinariamente in collaborazione con enti senza scopo di lucro - 3 o più accordi di collaborazione da almeno un anno (3 punti) - 2 accordi di collaborazione da almeno un anno (2 punti) - 1 accordo di collaborazione da almeno un anno (1 punto) - nessun accordo di collaborazione da almeno un anno (0 punti) <i>*non sono ritenute collaborazioni utili alla valutazione quelle finalizzate alla mera rappresentanza dell'ente.</i>	3
Rapporto volontari e dipendenti propri rispetto al totale dei soggetti coinvolti, con riferimento all'attività complessiva dell'ente: - 6 punti se l'attività è svolta solo da volontari; - 5 punti se il rapporto è tra il 75% e il 99,99%; - 3 punti se il rapporto è tra il 50% e il 74,99%.	6
Totale sezione A) - Appropriatezza dell'Ente	30 punti

B) Azioni programmate	
INDICATORI DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
Analisi del contesto e dei bisogni esistenti o emergenti derivanti da dati concreti e specifici o dall'esperienza dell'ente e dalla conoscenza generale. <i>Si valuta il grado di approfondimento del contesto e del bisogno esistente e/o emergente.</i> - alto (da 3 a 4 punti) - medio (2 punti) - basso (1 punto) - assente (0 punti)	4

Capacità di risposta al bisogno rilevato. <i>Si valuta la coerenza tra il bisogno evidenziato o emerso nell'analisi di contesto e la proposta delle attività progettuali.</i> - alto (fino a 10 punti) - medio (da 3 a 6 punti) - basso (da 1 a 2 punti) - assente (0 punti)	10
Chiarezza e fattibilità delle attività <i>Si valuta l'accuratezza e la chiarezza della programmazione delle attività progettuali, inclusa la definizione dei tempi e dei ruoli in coerenza con le risorse disponibili.</i> - alto (fino a 10 punti) - medio (da 3 a 6 punti) - basso (da 1 a 2 punti) - assente (0 punti)	10
Rapporto volontari e dipendenti propri rispetto al totale dei soggetti coinvolti, con riferimento alla specifica proposta progettuale: - 6 punti se l'attività è svolta solo da volontari; - 5 punti se il rapporto è tra il 75% e il 99,99%; - 3 punti se il rapporto è tra il 50% e il 74,99%.	6
Totale sezione B) - Azioni programmate	30 punti

C) Impatto, valutazione e monitoraggio	
INDICATORI DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
Adeguatezza degli strumenti per la valutazione e il monitoraggio della proposta progettuale. - alta (fino a 10 punti) - media (da 3 a 6 punti) - bassa (da 1 a 2 punti) - assente (0 punti) <i>Si valuterà, in base al contesto in cui opera l'ente, l'idoneità degli strumenti e delle strategie proposte per la valutazione e il monitoraggio del progetto.</i>	10
Totale sezione C) - Impatto valutazione e monitoraggio	10 punti

D) Piano finanziario	
INDICATORI DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO

Livello di congruenza delle spese previste rispetto alle attività proposte , con riferimento alla tipologia e all'ammontare delle singole voci di spesa, alla proporzionalità tra le stesse, tenuto conto delle finalità e caratteristiche della proposta progettuale. - alta (fino a 9 punti) - media (da 3 a 6 punti) - bassa/limitata (da 0 a 2 punti)	9
Presenza di altre fonti di entrata a copertura del costo complessivo della proposta progettuale, oltre al contributo pubblico richiesto. - importo entrate ulteriori superiori al 60% del costo complessivo (6 punti) - importo entrate ulteriori superiori al 50% fino al 60% del costo complessivo (5 punti) - importo entrate ulteriori superiori al 40% fino al 50% del costo complessivo (4 punti) - importo entrate ulteriori superiori al 30% fino al 40% del costo complessivo (3 punti) - importo entrate ulteriori superiori al 20% fino al 30% del costo complessivo (2 punti) - importo entrate ulteriori superiori al 10% fino al 20% del costo complessivo (1 punto) - nessuna entrata prevista a copertura del costo complessivo della proposta progettuale (0 punti)	6
Totale sezione D) - Piano finanziario	15 punti
Totale massimo raggiungibile complessivamente (Sezione A + B + C + D)	85 punti

Art. 27 Verifica di idoneità

La proposta è esaminata inizialmente sulla base degli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B (*Appropriatezza dell'Ente e Azioni programmate*). Le proposte che raggiungono un punteggio pari ad almeno 30 punti nelle aree di valutazione A + B, sono ritenute idonee.

Art. 28 Valutazione dei criteri

Successivamente, si procede a valutare le proposte idonee anche sulla base dei restanti criteri (aree di valutazione C + D), per un punteggio totale massimo raggiungibile pari a 85 punti.

Art. 29 Riduzione dei costi

In fase di valutazione delle domande, possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario delle attività presentate, nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.

Art. 30 Approvazione della graduatoria e concessione del contributo

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente della struttura competente approva la graduatoria di merito per ciascuna classe di attività, predisposta in ordine

decrescente del punteggio attribuito e concede il contributo agli enti.

Art. 31 Criteri di precedenza

Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità le proposte che prevedono il maggior numero di volontari. Qualora anche il numero dei volontari risulti pari, hanno priorità le proposte che hanno ottenuto un punteggio più elevato nelle aree di valutazione C) + D).

Art. 32 Notifica della concessione del contributo

L'avvenuta concessione del contributo, il relativo ammontare, la graduatoria di merito e l'eventuale mancata concessione dello stesso, sarà notificata ai singoli soggetti attuatori al proprio domicilio digitale speciale.

Capo XI Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

Art. 33 Calcolo del contributo e compartecipazione

Ai soggetti attuatori è riconosciuto un contributo, ai sensi dell'articolo 9 della Legge provinciale n. 9 del 9 dicembre 2025, pari al disavanzo previsto dal piano finanziario approvato, tenuto conto delle sole spese ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 38 del presente Bando.

Al fine di garantire la compartecipazione del soggetto attuatore, qualora il piano finanziario approvato non preveda entrate o siano inferiori al 5% delle spese ritenute ammissibili, il contributo sarà pari al 95 (novantacinque) % delle spese ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 38 del presente Bando. Il restante 5 (cinque) per cento rappresenta la quota di compartecipazione dell'ente.

Art. 34 Importo massimo e minimo del contributo

Il contributo annuo per soggetto attuatore è pari ad un importo di euro:

Tipologia di intervento di cui all'art. 10	Massimo (euro)	Minimo (euro)
lett. a	50.000,00 (cinquantamila)	15.000,00 (quindicimila)
lett. b	30.000,00 (trentamila)	10.000,00 (diecimila)
lett. c	20.000,00 (ventimila)	5.000,00 (cinquemila)

Le proposte progettuali con un importo di contributo inferiore a quello minimo previsto non saranno ammesse a contributo.

Art. 35 Riparto delle risorse

Le risorse finanziarie a disposizione di cui all'art. 2 sono ripartite tra le classi di attività di cui all'art. 10 nel seguente modo:

Classe di attività	Risorse complessive	Risorse destinate ai progetti	Risorse destinate alla proroga
a)	750.000,00	670.000,00	80.000,00
b)	449.000,00	402.000,00	47.000,00
c)	298.000,00	266.000,00	32.000,00
Totale	1.497.000,00	1.338.000,00	159.000,00

Le risorse pari ad euro 266.000,00 sono ulteriormente suddivise tra le finestre temporali di cui all'art. 13 delle attività progettuali di cui alla lett. c) come di seguito indicato:

- euro 172.000,00 prima finestra;
- euro 94.000,00 seconda finestra.

Art. 36 Assegnazione delle risorse

Sono finanziate nella misura prevista all'art. 33 le proposte ritenute idonee, nei limiti previsti dall'art. 34, fatte salve le eventuali riduzioni di costi secondo quanto previsto dall'art. 29, fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione in seguito allo scorrimento della graduatoria di merito di cui all'art. 30.

Art. 37 Utilizzo delle risorse disponibili

Qualora le somme complessivamente richieste per le proposte progettuali ammesse al finanziamento risultino inferiori al massimale totale stabilito all'art. 35, le somme residue di una o più classi di attività sono destinate alle altre classi, laddove le risorse inizialmente stanziare non bastino a coprire l'intero costo ammesso, procedendo con il seguente ordine di priorità:

- le somme residue delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 35 sono assegnate prioritariamente alle attività di cui alla lettera b) del medesimo articolo e in subordine alle attività di cui alla lettera c);
- le somme residue delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 35 sono assegnate prioritariamente alle attività di cui alla lettera a) del medesimo articolo e in subordine alle attività di cui alla lettera c).

In questa ipotesi, per lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento di ulteriori proposte ritenute idonee, i progetti possono ricevere un finanziamento parziale, purché la copertura garantita sia pari ad almeno l'80 (ottanta) % della spesa totale ammessa. Per assicurare la sostenibilità dell'intervento, il beneficiario ha la facoltà di apportare modifiche progettuali o economiche che, nei casi previsti dagli articoli 45 e 46, dovranno essere sottoposte alla Provincia per la necessaria approvazione.

Le proposte risultate idonee ma non inizialmente finanziate possono essere ammesse a contributo, nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito di cui all'art. 30 e con le modalità previste al precedente articolo in caso di presenza di risorse disponibili.

Capo XII Spese

Art. 38 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese previste dal piano finanziario di cui all'art. 15 del presente bando, riferite alla gestione dell'attività progettuale. Per le attività progettuali già avviate, purché alla domanda sia stata allegata l'apposita comunicazione, alla data della notifica della concessione del contributo sono ammissibili le spese di competenza successiva alla data di adozione dei presenti criteri.

Art. 39 Piano finanziario

Il piano finanziario di cui all'art.15 è suddiviso nelle seguenti n. 6 (sei) macrovoci:

- 1) spese del personale
- 2) spese assicurative e oneri per la sicurezza
- 3) rimborso spese dei volontari;
- 4) spese per la realizzazione del progetto
- 5) spese per la progettazione e per la rendicontazione delle attività;
- 6) altre spese e oneri indispensabili per la realizzazione delle attività.

Art. 40 Dettaglio macrovoci di spesa

Le macrovoci includono singole voci di costo secondo la classificazione di seguito indicata:

- 1) **spese per il personale:** sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda e, successivamente in sede di rendicontazione, siano identificati, per unità lavorativa:
 - i costi effettivamente sostenuti,
 - le mansioni,
 - l'orario di lavoro ordinario
 - il tempo speso nelle attività previste
 - le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico, se ritenute strettamente necessarie e preordinate allo svolgimento delle attività oggetto del contributo;
- 2) **spese assicurative e oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività:** sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto;

- 3) **rimborso spese dei volontari:** l'attività dei volontari, che prenderanno parte alle attività programmate, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;
- 4) **spese per la realizzazione del progetto.** Sono ammesse, le spese per:
- spese amministrative: nel limite massimo del 5 (cinque) % della spesa totale oggetto del contributo;
 - spese gestione struttura:
 - canone di locazione,
 - utenze di servizi,
 - manutenzione ordinaria, ecc.
 - acquisto beni di consumo: purché non siano destinati alla donazione a terzi;
 - acquisto beni strumentali: entro il valore massimo unitario di euro 516,46. (cinquecentosedici comma quarantasei, Iva esclusa) e nel limite del 20 (venti) % della spesa totale ammessa.
 - spese per la gestione di automezzi: destinati allo svolgimento delle attività previste;
 - spese per divulgazione e pubblicazione: nel limite del 10 (dieci) % della spesa totale ammessa;
- 5) **spese per la progettazione e per la rendicontazione delle attività:** nel limite del 10 (dieci) % della spesa totale ammessa;
- 6) **spese indispensabili per la realizzazione delle attività:** potranno rientrare anche altre eventuali voci di spesa e relativi oneri, anche se non espressamente indicate nel piano finanziario, qualora indispensabili alla realizzazione delle attività previste o in circostanze imprevedute, nel rispetto di quanto disposto al Capo XIV.

Art. 41 Pertinenza delle spese

Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altri a pagamenti periodici o differiti, sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dalla proposta, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione del progetto e siano incluse nella rendicontazione.

Art. 42 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del finanziamento e non identificate nel piano finanziario. Non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese relative a:

- a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- b) le sanzioni, penali e interessi;
- c) l'I.V.A. in detrazione;
- d) gli oneri finanziari o tributari (ad esempio: gli interessi passivi o l'imposta di bollo);
- e) gli ammortamenti;

- f) le spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni di lavoro da lavoratori dipendenti o soci volontari dei partner coinvolti nelle attività oggetto di contributo;
- g) i costi figurativi di servizi o attività svolte dai volontari;
- h) ogni altra tipologia di spesa non strettamente correlata e riconducibile alla realizzazione delle attività previste o priva di una specifica destinazione.

Capo XIII Obblighi

Art. 43 Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- a) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto il logo della Provincia autonoma di Trento e la seguente dicitura *"Questa iniziativa è finanziata dalla Provincia autonoma di Trento"*. Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare il sopra citato logo;
- b) inserire il codice CUP C69I26002800003 in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi all'intervento oggetto di contributo (ad es. sulle fatture elettroniche di acquisto emesse dai propri fornitori per beni o servizi, nella causale dei bonifici bancari, negli ordini di acquisto, nei contratti con i fornitori, ecc.);
- c) adempiere all'obbligo di pubblicità ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
- d) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- e) assicurare i volontari che prestano la propria attività, anche in modo occasionale, mediante la stipula di apposite polizze contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- f) dare esecuzione alle attività previste mediante l'impiego di un numero di unità di personale volontario almeno doppio rispetto al numero dei soggetti a qualsiasi titolo retribuiti, utilizzati nelle medesime attività. Nell'ipotesi in cui non sia previsto l'impiego di soggetti a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegati almeno n. 2 (due) unità di personale volontario. I soggetti volontari devono risultare iscritti nel registro dei volontari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- g) comunicare tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di volontariato qualsiasi modifica riferita ai soggetti di cui all'art. 3 del presente bando, alla modifica dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Settore;
- h) rimborsare ai singoli volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal soggetto attuatore, a mezzo delibera dell'organo di amministrazione. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dallo stesso, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e

150 euro mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. In questo caso il soggetto dichiarante sarà tenuto alla conservazione della documentazione comprovante quanto dichiarato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

- i) programmare e porre in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei partecipanti e dei destinatari delle attività.

Capo XIV Variazioni

Art. 44 Variazioni al cronoprogramma

Sono ammesse variazioni al cronoprogramma riportato nella relazione illustrativa di cui all'art. 15 già approvato ai sensi del Capo X, a condizione che tali variazioni:

- non modifichino l'ambito di intervento prescelto;
- non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo:
 - sulle sue finalità
 - sui suoi contenuti essenziali
 - sulla tipologia dei beneficiari degli interventi
 - sulla natura e consistenza delle attività rese dal volontariato.

Art. 45 Variazioni al piano finanziario

Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario approvato, anche in conseguenza alle variazioni dei cronoprogrammi approvati, alle seguenti condizioni:

a) quando, le variazioni comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste;

b) quando, ad invarianza dell'importo complessivo dell'iniziale piano finanziario comportano compensazioni di spesa:

- tra le diverse voci relative alla medesima macrovoce;
- tra voci appartenenti a macrovoci diverse, contenute nella misura massima del 20 (venti) % del totale complessivo della spesa ammessa;

Art. 46 Approvazione delle variazioni

Le variazioni ai cronoprogrammi o ai piani finanziari già approvati ai sensi dell'art. 30, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune, sono comunicate preventivamente alla loro attuazione alla struttura provinciale competente in materia di volontariato ai fini dell'approvazione, in mancanza della quale, le variazioni devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto attuatore.

Capo XV Erogazione contributo

Art. 47 Modalità di erogazione del contributo

La prima tranche, relativa all'avvio dell'attività, è liquidata dalla struttura competente entro 30 (trenta) giorni dalla data di concessione del contributo e comunque non prima della comunicazione di avvio delle attività progettuali.

Le eventuali tranche intermedie sono liquidate su istanza del soggetto attuatore, nella misura percentuale ed entro i termini indicati nella tabella sotto riportata.

CLASSI DI ATTIVITÀ a) e b) art. 10		
FASI DI SPESA	PERCENTUALE CONTRIBUTUTO	PRESENTAZIONE DOMANDA
<i>Prima tranche (avvio attività)</i>	40%	Avvio delle attività
<i>Seconda tranche intermedia</i>	18,5%	Sì, entro il 30/06/2027
<i>Terza tranche intermedia</i>	18,5%	Sì, entro il 01/10/2027
<i>Quarta tranche intermedia</i>	18%	Sì, entro il 30/06/2028
<i>Saldo finale</i>	5%	Domanda di saldo contestuale alla presentazione della rendicontazione

CLASSI DI ATTIVITÀ c) art. 10		
FASI DI SPESA	PERCENTUALE CONTRIBUTUTO	PRESENTAZIONE DOMANDA
<i>Prima tranche (avvio attività prima e seconda finestra)</i>	40%	Avvio delle attività
<i>Seconda tranche intermedia (prima finestra)</i>	40%	Sì, entro il 30/06/2027
<i>Seconda tranche intermedia (seconda finestra)</i>	40%	Sì, entro il 30/06/2028
<i>Saldo finale (prima e seconda finestra)</i>	20%	Domanda di saldo contestuale alla presentazione della rendicontazione

Le domande di tranche, a pena di inammissibilità, devono essere corredate da:

- una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'effettivo utilizzo di almeno il 75 % della somma della *tranche* precedentemente erogata;

- dall'elenco delle spese sostenute e da una relazione sintetica e descrittiva delle attività fino a quel momento realizzate;
- dalla dichiarazione relativa alla ritenuta d'imposta ex. art 28 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Art. 48 Presentazione delle domande di tranches e di rendicontazione

Le domande di tranches e la rendicontazione dovranno essere presentate telematicamente dal soggetto attuatore, con le modalità previste all'articolo 12.

Art. 49 Modalità di rendicontazione finale

Entro 1 mese dalla conclusione di attività, il soggetto attuatore deve presentare la rendicontazione finale, a norma del [Regolamento D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.](#) e s.m., utilizzando l'apposita modulistica, allegando la seguente documentazione:

- a) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all'attività oggetto di agevolazione;
- b) relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, contenente:
 - i) la descrizione dell'attività agevolata dalla Provincia con indicazione della data di conclusione della medesima;
 - ii) l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario nel corso del quale è stata concessa l'attività oggetto di contributo;
 - iii) la coerenza tra le spese sostenute con i criteri di ammissibilità del contributo;
 - iv) i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali all'attività oggetto di contributo;
- c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante concernente le spese sostenute e le entrate conseguite;
- d) la dichiarazione relativa alla ritenuta d'imposta ex. art 28 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Art. 50 Calcolo del saldo finale del contributo

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione finale, il disavanzo effettivo risulti inferiore al contributo concesso a preventivo, l'importo definitivo del contributo è rideterminato sulla base del medesimo, derivante dalla spesa effettivamente sostenuta, dedotte le entrate effettivamente percepite. L'importo definitivo del contributo concesso non sarà in nessun caso oggetto di variazione in aumento. Al fine di garantire la compartecipazione del soggetto attuatore, si applica l'art. 33.

Capo XVI Auto-Monitoraggio, controlli e valutazione d'impatto

Art. 51 Auto-monitoraggio

Le attività previste sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di auto-monitoraggio, da parte del soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite nella relazione di cui all'art. 15.

Art. 52 Controlli da parte della struttura competente

In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo precedente, la struttura competente effettuerà

controlli di tipo documentale sulle dichiarazioni rese tramite atto notorio, sia durante lo svolgimento delle attività sia successivamente alla presentazione del rendiconto finale, nella misura del 3 (tre) % delle istanze pervenute.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), saranno sottoposte alle verifiche disciplinate dal capo V del citato decreto, secondo le modalità operative definite dalla Giunta provinciale.

Art. 53 Valutazione d'impatto

La Provincia, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività progettate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

Capo XVII Decadenza del contributo e sanzioni

Art. 54 Decadenza dal contributo

La struttura provinciale competente in materia di volontariato, tenuto conto delle attività svolte, delle spese sostenute e dell'utilità conseguita per la collettività, provvede con propria determinazione alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) utilizzo improprio del contributo concesso;
- b) mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
- c) mancato rispetto dei termini previsti dal Capo XV per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;
- d) violazione accertata di disposizioni amministrative e penali nello svolgimento delle attività previste;
- e) venir meno dei requisiti previsti dal Capo II.

Art. 55 Restituzione delle somme

In tutti i casi previsti agli articoli precedenti, ferme restando eventuali ulteriori conseguenze previste dalla Legge, i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di notifica dell'adozione del relativo provvedimento di revoca.

Capo XVIII Disposizioni finali

Art. 56 Riapertura termini

La Provincia si riserva la facoltà di riaprire i termini per la presentazione delle domande, entro il periodo di cui all'art. 1, in presenza di disponibilità di risorse, con l'eventuale possibilità di estendere l'efficacia del presente bando in relazione alle risorse finanziarie disponibili a bilancio negli esercizi finanziari successivi al 2028.

Art. 57 Informazioni e contatti

Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Sociali, via Gilli, n. 4 Trento; nr. di telefono 0461/493800, PEC

serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.

Art. 58 Pubblicazione degli atti

Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale istituzionale della Provincia www.provincia.tn.it, alla sezione "Servizi", nello specifico "Contributo per enti di volontariato".

Disposizioni privacy

1. La PAT, ai sensi dell'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, intende legittimare e fornire adeguata pubblicità al trattamento effettuato. Pertanto, si precisa che allo scopo della concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale n. 9 del 9 dicembre 2025, previsti dal presente Bando, necessita, per l'adempimento di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, di effettuare il trattamento di dati comuni diversi da quelli ex artt. 9 e 10 del GDPR relativi ai soci, volontari, lavoratori dipendenti, collaboratori degli enti e altri soggetti incaricati degli stessi che partecipano alle attività oggetto del Bando e quelli relativi ai componenti del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi indicati nello statuto e nell'atto costitutivo.
2. I dati comuni che potranno essere trattati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le generalità, il codice fiscale, l'indirizzo e altri dati comuni relativi ai soggetti indicati al precedente comma.
3. Il trattamento potrà comprendere anche la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 agli enti e ai soggetti competenti al fine di svolgere i controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive trasmesse all'atto della domanda, finalizzate alla concessione del contributo. Inoltre, tali dati potranno essere comunicati per accogliere eventuali istanze di accesso previste dalla normativa vigente (art. 32 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, art. 5 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i e art. 147 del Regolamento interno del Consiglio provinciale), nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
4. I dati personali oggetto del trattamento non saranno pubblicati e saranno cancellati decorsi dieci (10) anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.
5. Le operazioni di trattamento, effettuate con modalità sia cartacea che elettronica, saranno le seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, comunicazione, conservazione, elaborazione e cancellazione. I dati non saranno trasferiti *extra UE*.
6. Si precisa che il trattamento è stato oggetto di preventiva valutazione d'impatto ex artt. 35 e 36 del GDPR ed è eseguito nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione, oltre che di adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, di cui agli artt. 5, 25 e 32 del GDPR.
7. Le misure di sicurezza adottate sono quelle previste con delibera della Giunta provinciale n. 2220 di data 16 dicembre 2021.
8. Restano fermi i diritti dell'interessato, come meglio precisati nelle specifiche informative ex artt. 13 e 14 del GDPR.